

Allegato A

al n. 4594 di repertorio

3127 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VENEZIANA PER LA CREMAZIONE

Articolo 1 - Denominazione

L'associazione è denominata:

"Associazione Veneziana per la Cremazione Associazione di Promozione Sociale", in breve "Socrem Venezia APS".

L'associazione, costituita in Venezia il 25 aprile 1882, eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 24 febbraio 1887, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1887, è retta dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore.

L'associazione opera in continuità, secondo i principi e le finalità della storica Società per la Cremazione fondata nel 1882.

Articolo 2 - Sede legale

L'Associazione Veneziana per la Cremazione APS ha sede legale in Venezia, Cannaregio n. 5289, Calle del Volto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi secondarie.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio Italiano.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione Veneziana per la Cremazione APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione Veneziana per la Cremazione APS ha lo scopo di favorire e diffondere il rito della cremazione e i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti.

L'associazione opera inoltre affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi associati venga garantito e rispettato.

In relazione a tali scopi, Socrem Venezia persegue le seguenti ulteriori finalità:

- a) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni associato e di dispersione delle relative ceneri o di affidamento personale delle stesse, nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) tutelare la difesa dei valori etici, culturali e sociali della cremazione, qualora necessario anche nelle sedi istituzionali, per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
- c) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
- d) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e l'affidamento personale delle stesse e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito

crematorio;

e) contribuire allo sviluppo del volontariato cremazionista, partecipando attivamente all'evoluzione socio-culturale dello stesso, sulla base del percorso storico che lo caratterizza;

f) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;

g) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;

h) diffondere e tutelare il culto della memoria, anche attraverso la realizzazione di nuove forme di ritualità nel commiato dalla persona defunta e nel suo ricordo;

i) contribuire allo sviluppo della pratica della cremazione di animali di affezione;

j) promuovere la libertà di scelta e l'esercizio di una piena autonomia, nel rispetto delle convinzioni religiose o etiche di ognuno, sulle decisioni di fine vita.

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad enti o società all'uopo costituite, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Nell'Associazione Veneziana per la Cremazione sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'associazione estranea ad esse.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art 5 h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5 i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art 5 w).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 4 - Ordinamento interno

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono:

- a) l'uguaglianza di diritti tra tutti gli associati;
- b) il loro diritto alle garanzie democratiche;
- c) l'adozione di strumenti democratici di gestione dell'Associazione;
- d) la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Le cariche associative sono elettive.

Articolo 5 - Ammissione e l'esclusione degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati. Sono ammessi ad aderire all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.

Possono chiedere di essere ammessi come soci solo le persone fisiche. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato può venire meno per:

- a) dimissione, da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) decadenza, e cioè per la perdita di uno o più i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ivi compresa la morosità;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto gli anni diciotto o se di età inferiore su richiesta e responsabilità dei genitori o di chi esercita la potestà sul minore. L'Associato, all'atto dell'iscrizione all'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di iscrizione e della prima quota sociale annua. La quota sociale annua sarà poi versata negli anni successivi nell'importo, nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche elettive.

L'adesione all'Associazione Veneziana per la Cremazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari. In particolare, gli associati si obbligano al versamento della quota di iscrizione e della quota sociale annua nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Le quote versate, anche a titolo volontario, sono destinate al sostegno dell'Associazione e allo svolgimento delle attività statutariamente previste e non sono ripetibili.

E' fatto obbligo all'Associato che abbia meno di ottant'anni di versare annualmente la quota stabilita pena la decadenza dalla qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo ne prenderà atto, riservandosi di valutare ogni singola situazione nell'ambito di una seduta dedicata periodicamente alla revisione degli elenchi degli Associati. Dell'eventuale provvedimento di cancellazione dall'Associazione verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.

Gli Associati regolarmente iscritti hanno gli stessi diritti e doveri.

Articolo 7 - Volontario e attività di volontariato

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione dell'organo di controllo o il revisore legale dei conti.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - provvede alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei Conti;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera su qualsiasi argomento di carattere sociale posto all'ordine del giorno dal Consiglio o proposto da un Associato presente.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo

ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione con diritto di voto, o da almeno quattro Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo o dal Revisore legale dei Conti ove nominato. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata con avviso personale ad ogni Associato, con anticipo di almeno 10 giorni precisando il luogo, l'ora e il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le votazioni saranno valide se avranno riportato l'approvazione della maggioranza degli Associati presenti.

L'Associato ha diritto di voto qualora sia in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni Associato può votare per sé e per altro Associato presentando delega scritta anche stesa in calce all'avviso di convocazione.

La rappresentanza per delega non può superare il numero di tre Associati.

L'assemblea può svolgersi in collegamento audio video mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, decidendo a maggioranza, potrà sostituire il proprio componente venuto a mancare per dimissioni o altra causa cooptando un Associato fino ad un massimo di quattro.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Può affidare mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico in situazioni contingenti anche a non Associati.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di proporre all'Assemblea, quando se ne ravvisi l'utilità, la nomina di un Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo predispone, anche con l'ausilio di professionisti, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il quale propone la designazione di un Vice Presidente e di un Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà affidare ad altri suoi componenti, o a terzi, funzioni o mansioni ritenute opportune ai fini del migliore andamento dell'attività sociale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la

quota di iscrizione all'Associazione, da versare all'atto dell'adesione stessa e la quota sociale annua.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno quattro volte l'anno, tramite comunicazione scritta inviata 10 giorni prima della relativa seduta e sarà valido quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. La comunicazione potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, stabilendo per la riunione qualsiasi momento successivo alla ricezione dell'avviso.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti.

In caso di infermità o di altro grave impedimento del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, e con il Consiglio Direttivo sovrintende al buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 12 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del T.U. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 è nominato un revisore legale dei conti costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 13 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

L'alienazione di un bene patrimoniale è demandata alla motivata decisione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale non può essere utilizzato che per provvedere a quanto è disposto nel presente Statuto oppure per sopperire alla necessità di un razionale ed economico funzionamento dell'Associazione stessa, per il pieno raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 17 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 18 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 20 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 21 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Articolo 23 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26 - Norma transitoria

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Elisabetta Coccolet

F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)